

R.G. n. 2914/14
D. n. 42/16
TRON. n. 53/16
P.N.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Civitavecchia, nella persona dell'Avv. Paola Lombardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile (R.G. n. 2914/14) promossa da:

- [redacted] in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore [redacted] rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Giglio e Antonio Cavallo del foro di Paola ed elettivamente domiciliati in Roma, lungotevere Flaminio 26 presso lo studio dell'Avv. Giglio come da procura a margine dell'atto di citazione,
- attori -

Contro

- **ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Fiumicino, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Zannella del foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Civitavecchia, via Andrea Doria 24 presso l'Avv. Jessica Solaro come da procura a margine della comparsa di costituzione
- convenuta-

oggetto: **risarcimento del danno ritardo consegna bagagli.**

Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 11.12.2014 i sigg.ri [redacted] in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore [redacted] convenivano in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Civitavecchia la Alitalia Compagnia Aerea Italiana spa per ivi sentir accertare l'inadempimento contrattuale ed extracontrattuale relativo al contratto di trasporto aereo nonché condannare la medesima al pagamento di € 4.196,24 per danno patrimoniale e non patrimoniale, stante il ritardo nella riconsegna del bagaglio.

Gli attori assumevano di aver acquistato i biglietti aerei da Fiumicino a Cagliari con volo AZ1597 del 10.8.2014 per una settimana di vacanza. All'esito del volo non veniva riconsegnato uno dei tre bagagli e la restituzione avveniva solo in data 8.9.2014.

Gli attori, eseguite tutte le formalità per la pratica di reclamo per il risarcimento del danno da smarrimento bagagli ai sensi delle normative internazionali, non ottenevano alcuna risposta positiva e adivano l'autorità giudiziaria.

Alla prima udienza del 26.5.2015 si costituiva la società convenuta, contestando gli assunti attori, eccependo l'incompetenza per materia del GDP in quanto competente il Tribunale, assumendo non dovuta la somma richiesta perché sproporzionata, e comunque doveva essere riconosciuta ai sensi dell'art. 22 della Convenzione di Montreal la limitata somma di 1.000 diritti speciali di prelievo per passeggero, contestando altre domande di danni non patrimoniali.

Il Giudice rinviava per la formulazione dei mezzi istruttori e in difetto per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 3.11.2015 le parti concordemente precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda deve essere parzialmente accolta.

Preliminarmente il Giudice rigetta l'eccezione di incompetenza del Giudice adito sollevata dalla convenuta Alitalia Compagnia Aerea Italiana spa secondo la quale al caso sottoposto al vaglio del Giudice sarebbe applicabile l'art. 33 della Convenzione di Montreal che espressamente prevede l'inderogabile competenza del "Tribunale" - e nel caso di specie il Tribunale di Civitavecchia - per le controversie aventi ad oggetto responsabilità del vettore aereo in relazione all'esecuzione di un trasporto internazionale.

La Suprema Corte con sentenza n. 15028/2005 ha chiaramente statuito l'interpretazione che deve essere svolta sul termine "Tribunale" inserito nell'art. 33 comma 1 della Convenzione di Montreal laddove "in materia di giurisdizione sulle controversie relative al trasporto aereo internazionale la normativa internazionale uniforme richiama i fori alternativi solo come criteri di collegamento giurisdizionale e non come criteri di competenza, che rimane soggetta al regime interno dello Stato in cui l'attore decide di intraprendere il giudizio". Pertanto, resta, poi, all'organizzazione interna dello Stato stabilire, in base alle norme vigenti, l'ufficio giudiziario competente.

La dottrina e la costante giurisprudenza di merito dei giudici di pace hanno ritenuto di applicare tale orientamento e, ad oggi, non essendo intervenuti difformi statuizioni da parte della Suprema Corte, anche questo Giudice ritiene di aderirvi, ritenendo competente l'ufficio adito.

La ricostruzione del fatto storico formulata dagli attori appare confermata dall'istruttoria svolta su documenti depositati dalla parte attrice che confermava la veridicità dei biglietti elettronici depositati, l'apertura della pratica di reclamo per lo smarrimento del bagaglio e la corrispondenza con la compagnia aerea. L'apertura della pratica con il modulo compilato in stessa data 10.8.2014 presso l'aeroporto e il successivo carteggio confermano l'attivazione nei termini di legge della procedura di reclamo.

Va, pertanto, dichiarato l'inadempimento della società convenuta all'obbligo di custodia e di riconsegna dei bagagli, da cui deriva la responsabilità della predetta società per il danno subito dall'attrice a causa della ritardata consegna dei suoi bagagli.

Per la quantificazione dei danni, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 della Convenzione di Montreal che al secondo comma stabilisce che "nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1.000 diritti speciali di prelievo per passeggero (aggiornati in circa € 1.200,00), salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare". Tale norma prevede un limite alla responsabilità del vettore in termini di massimo valore indennizzabile, limite recentemente confermato dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza n. 451243 del 7.05.2010.

La Corte di Giustizia Europea ha, inoltre, chiarito che il termine «danno» derivante dalla perdita di bagagli, contenuto all'art. 22, n. 2, della convenzione di Montreal, include tanto il danno materiale quanto il danno morale. Siffatta interpretazione, invero, consente di garantire il giusto equilibrio dei contrapposti interessi, ossia quelli del passeggero ad essere risarcito agevolmente e rapidamente e quelli dei vettori aerei a non essere gravati da oneri di riparazione difficilmente identificabili e calcolabili, atti a compromettere e/o paralizzare la loro attività economica.

Pertanto, poiché la domanda formulata dagli attori rientra nelle ipotesi di rimborso in compensazione previsto dalla Normativa internazionale, il Giudice accoglie la domanda e liquida come dovuta la minor somma di € 600,00 quali danni subiti per il ritardo nella consegna dei bagagli, tenuto conto che solo uno dei tre bagagli non era usufruibile dagli attori e che peraltro il bagaglio, seppur in ritardo, è poi stato restituito integro e alla luce della documentazione in atti ritenendo, salvo la spesa per beni di prima necessità da indicare in via equitativa in € 150,00. Il Giudice ritiene quindi di aderire all'interpretazione giurisprudenziale che con la richiamata sent. n. 14667/15 ha ribadito che "... ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 in materia di trasporto aereo internazionale, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004, ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile del ritardo nella consegna al passeggero del proprio bagaglio (art. 19 della Convenzione), la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dall'art. 22, n. 2, della Convenzione nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell'art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati..."

L'odierno giudicante, alla luce della domanda, delle prove offerte e della giurisprudenza sul punto, riconosce esclusivamente il risarcimento in € 600,00 quale spesa ritenuta congrua per il danno in compensazione per la consegna in ritardo del bagaglio oltre alla somma di € 150,00 in via equitativa per le spese sostenute per beni di prima necessità come in narrativa indicato

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Civitavecchia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli attori nei confronti della Alitalia compagnia aerea italiana spa, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione rigettata, così provvede:

- accoglie parzialmente la domanda introdotta dagli attori per i motivi in narrativa descritti e per l'effetto, riconosce la responsabilità della compagnia aerea convenuta, Alitalia compagnia aerea italiana spa; la condanna al risarcimento del danno dalla stessa subito, quantificato in complessivi [redacted] a titolo di compensazione per il danno da ritardata consegna del bagaglio ed [redacted] per l'acquisto di beni di prima necessità;
- condanna la Alitalia compagnia aerea italiana spa al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. Francesco Giglio e dell'avv. Antonio Cavallo dichiaratisi antistatari che liquida in complessivi € [redacted] di cui [redacted] per spese, [redacted] per onorari, oltre I.v.a., Ca e accessori come per legge.

Civitavecchia, 26.12.2015.

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Paola Lombardi



Depositato in Cancelleria
il 12 GEN 2016

IL CANCELLIERE
(Teresa Parisi)